

GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA: Procedimento giurisdizionale - Ricorso - Impugnazione di più atti e/o provvedimenti amministrativi con un unico gravame - Casi in cui è ammissibile.

Tar Puglia - Bari, Sez. Unite, 6 dicembre 2022, n. 1665

“[...] ai sensi dell’art. 32 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il gravame di più atti con un unico ricorso, qualora sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale fra gli stessi, in quanto ineriscano al medesimo rapporto amministrativo [...], ovvero vi sia un rapporto di presupposizione logico-giuridica, oppure quando diversi atti incidano sulla medesima vicenda, ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico, anche se appartengano a procedimenti diversi, ma collegati in un rapporto di consequenzialità, o comunque di connessione [...]”.

Visto il ricorso e i relativi allegati;

Visto gli atti di costituzione in giudizio dell’Avvocatura distrettuale dello Stato per conto delle amministrazioni resistenti;

Visto tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza pubblica cd di smaltimento del giorno 27 settembre 2022, tenutasi in modalità telematica come da relativo verbale, il Pres. Angelo Scafuri, nessuno comparso per le parti;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente si duole dei provvedimenti della Questura di Bari – di ritiro cautelare di armi e munizioni e di revoca della licenza di porto di fucile uso caccia – nonché della Prefettura, di divieto di detenere armi, munizioni e materie esplodenti.

Al riguardo deduce profili di violazione di legge ed eccesso di potere.

Le amministrazioni intimata si sono costituite in giudizio ed hanno resistito a mezzo dell’Avvocatura distrettuale dello Stato.

All’udienza pubblica straordinaria del 27 settembre 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione.

In via preliminare va osservato che, ai sensi dell’art. 32 del codice del processo amministrativo, è ammissibile il gravame di più atti con un unico ricorso, qualora sia ravvisabile una connessione procedimentale o funzionale fra gli stessi, in quanto ineriscano al medesimo rapporto amministrativo (T.A.R. Lombardia, sez. II, 18 giugno 2020 n. 1108; T.A.R. Puglia, Lecce, sez. I, 18 novembre 2019 n. 1821; T.A.R. Campania, sez. II, 10 ottobre 2019 n. 4816), ovvero vi sia un rapporto di presupposizione logico-giuridica, oppure quando diversi atti incidano sulla medesima vicenda,

ovvero sussista tra i provvedimenti uno stretto rapporto logico, anche se appartengano a procedimenti diversi, ma collegati in un rapporto di consequenzialità, o comunque di connessione (T.A.R. Emilia-Romagna, Parma, sez. I, 12 giugno 2020 n. 113; T.A.R. Lombardia, Brescia, sez. II, 19 maggio 2020 n. 379; T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, sez. I, 20 aprile 2020 n. 128; Cons.St., sez. V, 22 gennaio 2020 n. 526).

Nella specie le determinazioni impugnate afferiscono ad un unico presupposto nell'ambito di una stessa vicenda giuridica, originata dall'attività di controllo di polizia della Questura, a seguito del quale l'odierno ricorrente è stato deferito alla competente A.G. per avere detenuto abusivamente presso la propria abitazione in Giovinazzo un numero di cartucce da caccia superiore alle 1500 unità, ovvero n.1673 munizioni, in difetto di autorizzazione prefettizia, nonché per aver abusivamente detenuto presso un'altra sua abitazione in via Casina delle Principesse -OMISSIS-, ceduta in comodato d'uso ad un familiare – sottoposto alla misura della custodia cautelare, unitamente ad altri due individui latitanti, suoi ospiti, ricercati dalle Forze dell'Ordine nell'ambito del procedimento penale instaurato presso la DDA di Catanzaro – n.215 munizioni da caccia non denunciate.

Al riguardo l'interessato deduce la violazione dell'art. 43 del T.U.L.P.S. nonché l'eccesso di potere sotto svariati profili, atteso che una adeguata istruttoria e valutazione avrebbe chiarito la sua totale ed assoluta estraneità alle vicende relative all'immobile di via Casina delle Principesse -OMISSIS-.

Anche il rinvenimento di n.1673 munizioni presso l'abitazione di proprietà è completamente conforme alle quantità delle munizioni denunciate (n. 1930), tenuto conto di quelle utilizzate per l'attività di caccia.

Il ricorso è infondato, alla luce delle censure proposte e della giurisprudenza in materia.

La contestata valutazione negativa è stata supportata dalla ragionevole considerazione che il richiedente sia carente del requisito della affidabilità richiesto in tema di armi, in quanto da operazioni di controllo di polizia sono emersi gli elementi suddescritti.

Va premesso che i provvedimenti della specie vengono emessi nell'ambito della funzione di prevenzione di polizia – volta ad evitare l'insorgere di situazioni che possano degenerare in episodi di maggiore gravità – ragion per cui sono assistiti dalla più ampia discrezionalità tecnica, sindacabile in sede giurisdizionale solo per evidente illogicità e/o irragionevolezza.

Nella specie tali limiti non risultano superati, atteso che appare pienamente logica e non sproporzionata la considerazione che il possesso abusivo di munizioni e l'aver consentito a persone latitanti, ancorchè tramite l'ospitalità offerta da un suo familiare, di disporre di munizioni costituisce circostanza che porta ad escludere l'affidabilità del soggetto sul corretto utilizzo delle armi, potendo in astratto costituire un pericolo per l'incolumità e l'ordine pubblico.

In altri termini, le vicende che hanno coinvolto l'interessato – a prescindere dalla sua colpa o consapevolezza – inficiano la sicura affidabilità circa il buon uso delle armi ingenerando logicamente dubbi e perplessità sotto il profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica. per cui costituiscono adeguata ed idonea motivazione delle determinazioni contestate,

Del resto, i provvedimenti della specie si basano su giudizi prognostici, ripetesì ampiamente discrezionali, di non abuso delle armi, che possono essere basati su elementi anche di carattere indiziari ovvero anche su fatti isolati ma significativi (C. di S. Ii n.5398/2014) ovvero ancora su vicende e situazioni personali del soggetto che, pur non assumendo rilevanza penale, lascino desumere la non completa ‘‘affidabilità’’ all'uso delle stesse (C. di S. Ii, n. 3979 /2013; n. 4121/2014). In definitiva va evidenziato che non esiste un diritto soggettivo al porto d'armi e che la regola generale è costituita dal divieto di detenzione delle armi.

L'amministrazione può rimuovere in via di eccezione, in presenza di specifiche ragioni e in assenza di rischi anche solo potenziali, tale divieto, alla luce di una valutazione discrezionale nella quale devono unirsi la mancanza di requisiti negativi e la sussistenza di specifiche ragioni positive.

In tale quadro d'insieme, basti osservare che la licenza di porto d'armi (anche per uso tiro a volo) può essere negata o revocata anche in assenza di pregiudizi e controindicazioni connessi al corretto uso delle armi, potendo l'Autorità amministrativa valorizzare, nella loro oggettività, sia fatti di reato, sia vicende e situazioni personali che non assumono rilevanza penale (e non attinenti alla materia delle armi), da cui si possa, comunque, desumere la non completa affidabilità del soggetto interessato all'uso delle stesse (ex plurimis, Cons. Stato Sez. III, 18 Aprile 2016, n. 1538).

Il complesso della vicenda giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, sezione unica, respinge il ricorso in epigrafe.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare...

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 27 settembre 2022 con l'intervento dei magistrati:

Angelo Scafuri, Presidente, Estensore

Desirée Zonno, Consigliere

Francesco Cocomile, Consigliere

IL SEGRETARIO